

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Articolo 1: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alle procedure di mediazione ai fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie gestite da DC CONCILIA S.r.l. (da ora Organismo), che le parti intendono risolvere bonariamente.
2. Il regolamento si applica alle mediazioni amministrative da DC CONCILIA S.r.l. in relazione a controversie nazionali ai sensi del D.lgs. 28/2010, così come modificato dal D.M. 150/2023 del 24.10.2023.
3. In caso di sospensione o cancellazione di DC Concilia S.r.l. dal registro degli organismi, i procedimenti di mediazione proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Articolo 2: AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda presso la sede legale di DC CONCILIA S.r.l. L’istanza di mediazione può essere depositata a mani presso la segreteria dell’Organismo, a mezzo posta elettronica certificata o in forma telematica mediante sito internet dedicato recante apposita modulistica.

L’istanza dovrà contenere:

- il nome dell’organismo di mediazione DC CONCILIA S.r.l. e del tribunale territorialmente competente;
- il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e/o di loro eventuali rappresentanti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- l’oggetto della lite;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, individuato secondo i criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di Procedura Civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Per le liti di valore indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. Quando vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, o quando sono stati applicati in modo

errato i criteri di determinazione del valore, lo stesso è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su segnalazione del Mediatore o su indicazione delle parti, quando nel corso del procedimento sopravvengono nuovi elementi o nuovi fatti.

- indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore;
 - copia di un documento di riconoscimento valido sia della parte che del proprio legale.
2. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura;
 3. Il responsabile dell'organismo designa un mediatore (secondo principi di autonomia, indipendenza e terzietà) e fissa il primo incontro, che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La disponibilità temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro deve essere non inferiore a due ore.
 4. L'invito in mediazione, contenente il luogo e la data dell'incontro, è comunicato alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La parte convocata deve comunicare tempestivamente alla segreteria dell'Organismo la sua adesione. L'accettazione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro, comporta il versamento delle tariffe relative alle spese di adesione. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate dall'Organismo a seconda dei casi.
 5. Il deposito dell'istanza di mediazione e l'adesione della parte invitata al procedimento genera accettazione formale del presente regolamento e dell'indennità descritte nella tabella allegata.
 6. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 4 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 4.
 7. Il procedimento di mediazione ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di altri tre con accordo scritto delle parti. Il termine di durata della procedura decorre dalla data del deposito dell'istanza.

Articolo 3: LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La mediazione si svolge nelle sedi dell'organismo DC CONCILIA SRL accreditate presso il Ministero della Giustizia. Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo è possibile fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo.
2. La DC CONCILIA S.r.l. ha sede principale in Torre Annunziata (NA) C.A.P. 80058 al Corso Umberto I n.341, ed altre sedi distribuite sul territorio nazionale.

Articolo 4: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La mediazione è coperta da riservatezza in ogni sua parte. Il mediatore e chiunque presti la propria opera nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle sessioni separate.
2. Le parti o chiunque presente agli incontri di mediazione hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale suggerimenti, informazioni, circostanze espresse durante gli incontri di mediazione. Le parti devono astenersi dal chiamare in eventuali giudizi il mediatore o chiunque abbia preso parte al processo di mediazione.
3. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del Codice di Procedura Penale e si estendono le garanzie previste dall'art. 103 del Codice di Procedura Penale in quanto applicabile.
4. Gli atti dei procedimenti trattati sono conservati presso la segreteria dell'organismo per almeno un triennio dalla data di fine del procedimento.

Articolo 5: SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE, CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori di DC CONCILIA S.r.l., iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
2. La lista e il curriculum dei mediatori operativi presso l'Organismo DC Concilia S.r.l è consultabile sul sito www.dcconcilia.it, nonché sul sito del Ministero della Giustizia.
3. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi per non meno di 18 ore nel biennio.
4. DC Concilia S.r.l, si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi iscritti al registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
5. L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista con il seguente criterio:
 - L'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati é rispettosa della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, dal grado di specializzazione, dai contributi scientifici redatti, dal numero di mediazioni svolte, e di mediazioni svolte con successo.
 - Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

- In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
- L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore.
- Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore.
- Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni dal deposito della domanda, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
- Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

Articolo 6: INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio della mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al codice europeo di condotta per i mediatori.

2. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio della mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi informazione o fatto sopravvenuto che ne limiti l'indipendenza e l'imparzialità, e comunque su richiesta delle parti o in ogni altro caso di oggettivo impedimento, il Responsabile dell'organismo provvederà alla sostituzione. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide il legale rapp.te p.t. della DC Concilia S.r.l.

Articolo 7: SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di svolgere gli incontri nel modo che ritiene più opportuno considerando le circostanze del caso, le volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione alla lite. Egli non ha nessun potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Non svolge in nessun caso attività di consulenza sull'oggetto della lite o sui contenuti dell'eventuale accordo. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti ed incontri separati.

2. Le parti hanno diritto di accedere agli atti propri del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti propri depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'organismo di mediazione in un archivio, anche informatico, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della lite, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, per un periodo di tre anni dalla fine del procedimento. Le parti possono avere accesso all'archivio ma è necessario farne richiesta alla segreteria dell'organismo presentando un documento di riconoscimento.

3. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se è espressamente richiesto dalle parti e si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- nel caso in cui una parte vi si opponga espressamente;
- in caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- in caso in cui gli elementi risultino insufficienti.
- se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione.

4. Il mediatore è tenuto ad informare le parti che se la mediazione non va a buon fine sarà dato atto nel verbale dell'eventuale proposta di conciliazione avanzata e delle posizioni assunte dalle parti. Qualora il successivo giudizio corrisponda per intero al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, condannandola anche al rimborso delle spese della parte soccombente ed anche al pagamento in misura ridotta di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, in misura corrispondente all'entità del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa, altresì le spese per l'indennità corrisposte al mediatore. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi 15 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione o dall'ultima comunicazione di mancata accettazione.

Articolo 8: PRESENZA DELLE PARTI E LA LORO RAPPRESENTANZA

1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione.

2. In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

3. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove

necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

4. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs 28/2010 (modificato dalla Riforma Cartabia mediazione obbligatoria) e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

5. L'assistenza da parte di un consulente può essere consigliata nelle liti particolarmente complesse.

Articolo 9: GRATUITO PATROCINIO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità o disposta dal giudice la parte che si trova nelle condizioni previste dall'art.76 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n.115 e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere all'organismo, all'atto del deposito dell'istanza, di essere ammesso al gratuito patrocinio per quanto attiene le spese di avvio e le indennità di mediazione, ad eccezione delle spese vive documentate. La parte che non depositerà la documentazione idonea per l'ammissione al gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza non potrà in nessun modo beneficiarne. In tale ultima ipotesi per il rilascio del verbale sono dovute le relative indennità. La parte che intenda avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea documentazione allegandola al modulo scaricabile dal sito www.dccconcilia.it.

Articolo 10: RISORSE, REGIME TRIBUTARIO E FISCALE

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro (centomila/00), altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

3. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

4. I crediti di imposta previsti dal comma 3 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro

ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

5. E' riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

6. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato fino ad un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

Articolo 11: CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. La procedura di mediazione si ritiene conclusa:

- nel caso di mancata partecipazione di una delle parti;
- quando le parti raggiungono un accordo conciliativo;
- quando le parti non raggiungono un accordo;
- quando sono trascorsi 3 mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'organismo;
- quando il mediatore ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire la procedura;
- quando nessuna delle parti partecipa all'incontro di mediazione.

2. Di ogni esito precedentemente illustrato viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale ne certifica l'autografia. Il mediatore da inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscrivere il verbale.

3. Nei casi in cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, il mediatore svolge con la parte istante l'incontro di mediazione anche in mancanza della controparte, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo.

4. Se si attua la conciliazione il mediatore formula un verbale al quale si allega il testo dell'accordo medesimo che, se non contrario all'ordine pubblico e alle norme vigenti, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale, con un decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.

5. Il verbale di conciliazione ha titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, previa omologazione.

6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo restano a carico delle parti.

7. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le somme previste dalle tabelle approvate dal Responsabile dell'Organismo.

8. Alla fine della procedura di mediazione, viene consegnata una scheda di valutazione del servizio a ciascuna delle parti, allegata al presente regolamento. La scheda verrà poi inviata al Responsabile del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero.

9. Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche: Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 12: RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Articolo 13: RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE E DELL'ORGANISMO

Né l'organismo né il mediatore e i collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della mediazione, tranne in casi di dolo o colpa grave.

Articolo 14: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'

1. I criteri di determinazione dell'indennità di mediazione sono quelli di cui agli art. 28 e 30 DM 24/10/23 n. 150.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

3. Le spese di avvio, sono dovute da ciascuna parte (sono versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata al momento della sua adesione al procedimento).

4. Sono altresì versate eventuali spese vive per le convocazioni delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali, per il rilascio delle copie dei documenti.

5. Le parti, più precisamente, sono tenute a versare:

- Quando il primo incontro si conclude con esito negativo senza l'accordo e non si prosegue con incontri successivi, sono dovute esclusivamente le INDENNITÀ (spese di avvio + spese di mediazione primo incontro).
- Quando il primo incontro si conclude con l'accordo, oltre le spese di avvio, sono altresì dovute le spese di mediazione di cui alla tabella allegata, con una maggiorazione del 10%.
- Quando l'accordo si raggiunge in incontri successivi al primo, oltre le spese di avvio, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella allegata, con una maggiorazione del 25%.
- Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l'accordo, oltre le spese di avvio, sono altresì dovute le spese di mediazione di cui alla tabella allegata.

6. Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte. L'importo è determinato con le parti in sede di primo incontro, tenuto conto del valore della controversia indicati nell'istanza, della difficoltà, importanza e complessità della procedura, come da tabella allegata al presente regolamento.

7. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella in allegato:

-può essere aumentato in misura non superiore al 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

-deve essere aumentato in misura non superiore al 25% in caso di successo della mediazione in incontri successive al primo;

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. Quando vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, o quando sono stati applicati in modo errato i criteri di determinazione del valore, lo stesso è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su segnalazione del Mediatore o su indicazione delle parti, quando nel corso del procedimento sopravvengono nuovi elementi o nuovi fatti.

9. Le indennità di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5,

comma 1, del decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

Articolo 15: MODALITA' TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto mediante apposita piattaforma messa a disposizione dall'organismo. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

5. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o singole fasi.

6. La parte che vuole partecipare all'incontro in modalità telematica, deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo "richiesta di partecipazione in

modalità telematica” scaricabile dal sito www.dconcilia.it, ed inviarlo alla segreteria dell’Organismo a mezzo mail e/o posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data prevista per l’incontro. E’ cura della segreteria dell’organismo inviare, a chi ne fa formale richiesta, il link per la partecipazione da remoto. DC CONCILIA SRL si impegna a tutelare la riservatezza. Tuttavia, l’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti di utilizzare il link inviato.

7. Le parti che chiedono la partecipazione in modalità telematica devono essere in possesso di:

- una postazione pc collegata ad internet, dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- in possesso di SPID e/o CIE (condizione necessaria);
- un indirizzo di mail ordinaria;

8. Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi sopra indicati, la procedura di mediazione verrà condotta con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

9. Lo svolgimento dell’incontro da remoto prevede un’integrazione dei costi pari ad euro 12,00+iva (22%) da versare all’organismo al fine di garantire la redazione dei documenti informatici, l’apposizione di firme digitali, la conservazione e la conformità degli stessi come previsto dall’art. 43-D.lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Articolo 16: PRIVACY- ACCESSO AI DATI-INUTILIZZABILITA’ DEL SEGRETO PROFESSIONALE

1. Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattate nel rispetto delle disposizioni finali del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel rispetto delle disposizioni citate nell’art. 4, è garantito alle parti l’accesso agli atti propri depositati nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti propri depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono conservati per un periodo di tre anni in apposito fascicolo tenuto a cura dall’ organismo.

3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante gli incontri di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziata, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Articolo 17: INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore interpreta ed applica le norme del regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le regole procedurali sono interpretate e applicate dall'organismo.



Articolo 18: LEGGE APPLICABILE

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

Articolo 19: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.lgs 28/2010 così come modificato dal D.M. 150/2023 del 24 ottobre 2023.

Al presente regolamento si allegano:

- Tabella dell'indennità;
- Codice europeo di condotta per i mediatori;
- Informativa sulla privacy;
- Scheda di valutazione.

Allegato A



DC Concilia S.r.l.

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

PER LE MATERIE OBBLIGATORIE

(quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs 28/2010 o quando è demandata dal giudice)

▪ **Per il deposito del procedimento e per l'adesione allo stesso**

Sono dovuti a titolo di **SPESE DI AVVIO** i seguenti importi:

Valore della lite determinata in base al c.p.c.	Spese di avvio oltre iva 22%
Fino a 1.000,00	€ 32,00
Da 1.001,00 a 50.000,00	€ 60,00
Superiore a 50.000,00 ed indeterminato	€ 88,00

▪ **Quando il primo incontro si conclude senza l'accordo ed il procedimento non prosegue**

Sono dovuti a titolo di **SPESE DI MEDIAZIONE I INCONTRO** i seguenti importi:

Valore della lite determinata in base al c.p.c.	Spese di mediazione per il I incontro oltre iva 22%
Fino a 1.000,00 ed indeterminabile basso	€ 48,00
Da 1.001,00 a 50.000,00 ed indeterminabile medio	€ 96,00

Superiore a 50.000,00 ed indeterminabile alto	€ 136,00
---	----------

- **Quando il primo incontro si conclude con l'accordo o quando si prosegue nel tentativo di mediazione, a prescindere dal raggiungimento dell'accordo o meno**
Sono dovuti a titolo di SPESE DI MEDIAZIONE i seguenti importi:

Valore della lite determinata in base al c.p.c.	Spese di mediazione oltre iva 22%
Fino a €1.000,00	€ 64,00
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 128,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 232,00
Da €10.001,00 a € 25.000,00	€ 352,00
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 576,00
Da € 50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile	€ 960,00
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.200,00
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 3.120,00
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.680,00
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00
Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00	si applica un coefficiente dello 0,2%

PER LE MATERIE VOLONTARIE

- **Per il deposito del procedimento e per l'adesione allo stesso**
Sono dovuti a titolo di SPESE DI AVVIO i seguenti importi:

Valore della lite determinata in base al c.p.c.	Spese di avvio oltre iva 22%
Fino a 1.000,00	€ 40,00
Da 1.001,00 a 50.000,00	€ 75,00
Superiore a 50.000,00 ed indeterminato	€ 110,00

- **Quando il primo incontro si conclude senza l'accordo ed il procedimento non prosegue**
Sono dovuti a titolo di SPESE DI MEDIAZIONE I INCONTRO i seguenti importi:

Valore della lite determinata in base al c.p.c.	Spese di mediazione per il I incontro oltre iva 22%
Fino a 1.000,00 ed indeterminabile basso	€ 60,00
Da 1.001,00 a 50.000,00 ed indeterminabile medio	€ 120,00
Superiore a 50.000,00 ed indeterminabile alto	€ 170,00

- **Quando il primo incontro si conclude con l'accordo o quando si prosegue nel tentativo di mediazione, a prescindere dal raggiungimento dell'accordo o meno**
Sono dovuti a titolo di SPESE DI MEDIAZIONE i seguenti importi:

Valore della lite determinata in base al c.p.c.	Spese di mediazione oltre iva 22%
Fino a €1.000,00	€ 80,00
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 160,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 290,00
Da €10.001,00 a € 25.000,00	€ 440,00
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 720,00
Da € 50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile	€ 1.200,00
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.500,00
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.500,00
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 3.900,00
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.600,00
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.500,00
Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00	si applica un coefficiente dello 0,2%

SPESE ULTERIORI

- In caso di raggiungimento dell'**accordo al primo incontro** è prevista una **maggiorazione del 10%**;
- In caso di raggiungimento dell'**accordo dopo il primo incontro** è prevista una **maggiorazione del 25%**;
- In caso di invio di convocazioni tramite servizio postale è prevista un'integrazione dei costi pari ad **€ 10,00** per ciascuna **raccomandata** nazionale A/R;
- In caso di **svolgimento dell'incontro da remoto** è prevista un'integrazione dei costi pari ad **€ 12,00+iva** per la redazione dei documenti informatici, l'apposizione di firme digitali, la conservazione del verbale;
- In caso di richiesta di **rilascio copie documenti** è prevista un'integrazione dei costi pari ad **€ 5,00+iva**.

Allegato B

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente decidere di aderire, sotto la propria responsabilità. Tale codice è destinato ad essere applicabile a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso, chiedendo ai mediatori che operano nell'ambito dell'organizzazione di rispettare il codice. Le organizzazioni hanno l'opportunità di dare informazioni in merito alle misure assunte al fine di favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori, ad esempio mediante formazione, valutazione e monitoraggio.

Ai fini del codice per mediazione si intende ogni procedimento in cui due o più parti si accordano sulla nomina di un terzo (d'ora in avanti, "il mediatore") che assista le parti nella risoluzione di una controversia mediante il raggiungimento di un accordo senza l'emanazione di una sentenza ed indipendentemente dal modo in cui tale procedimento può essere definito o generalmente qualificato in ciascuno stato membro.

L'adesione al codice non pregiudica la legislazione nazionale o le regole che disciplinano le singole professioni.

Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono, nonché con riferimento a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.

1. COMPETENZA E NOMINA DEI MEDIATORI

1.1 Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata ed un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

1.2 Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date appropriate nelle quali la mediazione potrà aver luogo. Il mediatore deve essere convinto della propria preparazione e competenza a condurre la mediazione prima di accettare l'incarico e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito alla propria preparazione ed esperienza.

1.3 Pubblicità/promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1 Indipendenza e neutralità

Il mediatore non deve agire (o avendo già iniziato, non deve continuare ad agire) prima di aver dichiarato qualsiasi circostanza che possa (o possa essere considerata tale da) intaccare la propria indipendenza o determinare un conflitto di interessi. Il dovere di informazione costituisce una obbligazione che persiste per tutta la durata del procedimento.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della propria organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo a condizione che sia certo di essere in grado di condurre la mediazione con piena indipendenza e neutralità, al fine di garantire piena imparzialità e con il consenso espresso delle parti.

2.2 Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti in relazione al procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO, LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA E GLI ONORARI DELLA MEDIAZIONE

3.1 Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente prestatato il proprio consenso riguardo ai termini ed alle condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti.

L'accordo di mediazione deve, su richiesta delle parti, essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza e particolari disposizioni legislative, eventuali desideri espressi dalle parti e l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti sono libere di concordare con il mediatore, con riferimento ad un insieme di regole o altrimenti, il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta. Il mediatore può, se lo reputa opportuno, ascoltare le parti separatamente.



3.2 Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento.

Se opportuno, il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore valuti che la prosecuzione della mediazione difficilmente conduca ad una risoluzione della controversia.

3.3 Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate al fine di assicurare che un eventuale accordo sia raggiunto tra le parti sulla base di un consenso informato e che tutte le parti comprendano i termini dell'accordo.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore può, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

3.4 Onorari

Il mediatore deve sempre, ove non sia stato già previsto, fornire alle parti una completa informazione sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state accettate da tutte le parti interessate.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla o relative alla mediazione, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato C

INFORMATIVA sulla PRIVACY

resa ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13, D. Lgs. 196/2003 denominato "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

DC CONCILIA SRL fornisce le seguenti informazioni in merito alla raccolta, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, conferiti dagli interessati, acquisiti dal medesimo Centro nello svolgimento della propria attività di conciliazione e mediazione o comunque denominata.

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti fornitori, nel rispetto della normativa vigente.

Finalità del trattamento

I dati personali raccolti vengono trattati da DC CONCILIA SRL ai fini e per le funzioni proprie dei procedimenti di conciliazione e mediazione, comunque rigorosamente connesse e strumentali

alla gestione del rapporto contrattuale, ovvero, in adempimento a precisi e specifici obblighi di legge.

Tutti i dati acquisiti da DC CONCILIA SRL possono essere trattati, se il caso, anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato da DC CONCILIA SRL in maniera tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento viene svolto, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate, mediante strumenti manuali e/o informatici, con l'ausilio di strumenti elettronici idonei a mantenerli nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge e/ o da eventuali regolamenti interni, il tutto in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 nonché secondo criteri di deontologia e di buona condotta.

Il trattamento dei dati può essere effettuato senza previo consenso nei casi individuati dall'art. 24 del D.Lgs. 196/2003.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto Finalità del trattamento.

Conseguenze di un eventuale rifiuto

La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati personali comporta l'impossibilità per l'organismo di avviare, istruire e portare a compimento i procedimenti di conciliazione e mediazione.

Dati sensibili

Il trattamento dei dati personali potrà riguardare anche dati classificati come "sensibili", dall'articolo 4, comma 1, lettere d) del D.Lgs. 196/2003, cioè dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuali. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati. Il trattamento che verrà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante.

Quanto sopra fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003.

Dati Giudiziari

Il trattamento di dati giudiziari, sarà possibile solo ed esclusivamente qualora autorizzato espressamente da una disposizione di legge o da un provvedimento del Garante, in entrambi i casi per rilevanti finalità di interesse pubblico.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati: al personale di DC CONCILIA SRL che cura i procedimenti di conciliazione e mediazione; ad altri uffici, sempre di DC CONCILIA SRL, che si occupano di attività inerenti; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'organismo, in ordine a procedimenti di conciliazione e mediazione ovvero per studi di settore e/o a fini statistici; a soggetti esterni soltanto per finalità proprie dei procedimenti, ovvero nel caso di specifiche previsioni di legge.

Gli interessati possono espressamente richiedere all'organismo, di non trattare i dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e/o di comunicazione commerciale.

Diritti dell'interessato

All'interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, più specificamente: ottenere la conferma dell'esistenza dei dati, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o



categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato; ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; opporsi al trattamento dei dati in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati potranno essere: distrutti; ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare e responsabile del trattamento è DC CONCILIA SRL, con sede in Corso Umberto n. 341, Torre Annunziata C.A.P.80058 (Na).

Consenso al trattamento dei dati

Io sottoscritto _____ C.F. _____ O in proprio O nella
mia qualità di _____ della società/impresa
_____, e, quindi, legittimato alla diffusione dei dati
personali e/o relativi alla società medesima, dichiaro di avere ricevuto da DC CONCILIA le
informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla
legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e presto il consenso al trattamento dei dati personali e/o della
ridetta società, da me forniti, secondo modalità e per le finalità indicate nella informativa
medesima, comunque rigorosamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale ovvero in adempimento ad obblighi di legge.

Luogo _____ data _____

Firma _____



Allegato D



DC Concilia S.r.l.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

_____ sottoscritt _____ nat., a _____
il _____ ha partecipato alla procedura di mediazione n. ____/____, presso
l'intestato Organismo, amministrata dal mediatore _____

Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da 1 (minimo) a 5 (massimo).

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione:

1 2 3 4 5

b) assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante la procedura:

1 2 3 4 5

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:

1 2 3 4 5

b) la mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?

1 2 3 4 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e nella procedura:

1 2 3 4 5

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite:

1 2 3 4 5

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

Luogo _____ Data _____ Firma _____

La compilazione della presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione é richiesta al fine di rilevare importanti dati che permetteranno di migliorare il servizio offerto.